Sentenza n.176/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Flavia D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello pensionistico, iscritto al n. **61036** del registro di segreteria, promosso da:

xx (c.f. xx), nato a xx il xx e residente in xx, via xx, rappresentato e difeso dagli avvocati Manuela De Lorenzo, Claudia Romano e Torindo Bonasera, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vibo Valentia, via Marconi, n. 24;

-appellante-

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-appellato non costituito-

avverso

la sentenza n. 148/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria e depositata il 13 luglio 2023, in composizione monocratica;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e i documenti di causa;

PRESO ATTO che all'udienza del 28 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dr.ssa Giuseppina Di Maro, nessun è comparso per il giudizio di appello in esame;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 148/2023 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, depositata il 13 luglio 2023, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. xx, già appartenente all'Arma dei Carabinieri e titolare di pensione privilegiata, volto a ottenere il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 104 del d.P.R. n. 1092/1973 e dall'articolo 12 della legge n. 9/1980.

Il primo giudice ha ritenuto non provata l'effettiva incollocabilità, rilevando che l'interessato era stato dichiarato reimpiegabile nelle corrispondenti qualifiche del personale civile e che non era stata dimostrata l'idoneità della patologia visiva a recare pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti.

Il medesimo ricorrente sig. xx è stato condannato alla rifusione delle spese in favore dell'INPS, liquidate in euro 2.659,00, oltre accessori di legge.

2. Avverso tale sentenza il sig. xx ha proposto appello, deducendo:

a*) l'error in procedendo*, la carenza o apparenza della motivazione, la violazione dell'articolo 104 del d.P.R. n. 1092/1973, il difetto di istruttoria,

l'omesso esame della documentazione sanitaria e la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio;

b) la violazione dell'articolo 2 del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 266/1999, ritenendo irrilevante la mancata domanda di transito nei ruoli civili;

c) la violazione dell'articolo 31 c.g.c. e l'eccessività delle spese liquidate.

Pertanto, il sig. xx ha chiesto l'accoglimento dell'appello o, in subordine, la riduzione delle spese, reiterando la richiesta di consulenza medico-legale.

3. L'INPS non si è costituito nel presente grado di giudizio.

4. All'udienza del 1° luglio 2026, constatata l'assenza dei difensori della parte appellante, il Presidente, sentito il Collegio, ai sensi dell'articolo 196 c.g.c., ha rinviato la trattazione al 28 ottobre 2026 e disposto la comunicazione dell'estratto del verbale all'appellante, con espressa avvertenza che, in caso di nuova mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

5. All'odierna udienza la parte appellante non è comparsa così come l'INPS non costituito.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello va dichiarato improcedibile.

1. Come esposto in narrativa, la trattazione del presente giudizio veniva fissata per l'udienza del 1 luglio 2026.

Constatata l'assenza dei difensori dell'appellante, il Presidente, sentito il Collegio, ha disposto il rinvio della discussione del presente giudizio all'udienza del 28 ottobre 2026, ai sensi dell'articolo 196 c.g.c., nonché la

comunicazione all’appellante dell’estratto verbale di udienza con la data di rinvio dell’udienza e l'espressa avvertenza che nel caso di assenza dell’appellante anche alla nuova udienza, l’appello in esame sarebbe stato dichiarato improcedibile.

Pervenuto il giudizio all'odierna udienza pubblica, è stata nuovamente constatata l'assenza della parte appellante.

Al riguardo, l'articolo 196 c.g.c. prevede che: *«Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».*

Nel caso in esame ricorrono entrambi i presupposti stabiliti dalla disposizione:

- la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienze;

- e la sua ulteriore assenza alla nuova udienza fissata e comunicata proprio per consentirgli di coltivare il gravame.

Pertanto, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.

Nulla deve disporsi sulle spese del presente grado, stante la mancata costituzione dell'INPS e la natura in rito della pronuncia.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'articolo 196 c.g.c.,

DICHIARA L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO

iscritto al n. **G 61036** di xx e, per l'effetto, conferma l'appellata sentenza n. 148/2023, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione

Calabria, depositata il 13 luglio 2023, in composizione monocratica.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Marco Fratini	Tammaro Maiello
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 del predetto articolo 52, a tutela dei diritti della parte privata.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente